

Contagio da Covid-19 sul luogo di lavoro: il comunicato INAIL del 15 Maggio non modifica i profili di responsabilità del datore di lavoro

In data 15 Maggio 2020 l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) ha diramato un nuovo comunicato con l'intento di chiarire i termini del coinvolgimento delle imprese nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, che, come già dibattuto approfonditamente nel nostro precedente articolo del 03 Aprile 2020 <https://www.silvestriniassicurazioni.it/contagio-da-covid-19-sul-posto-di-lavoro-quali-tutele-per-limprenditore/>, deve considerarsi come infortunio professionale secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato in materia di affezioni morbose sul posto di lavoro che derivano da un agente patogeno estrinseco di natura virulenta e come disposto anche dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18., il cui art. 42 prescrive quanto segue: "nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all'INAIL".

Preliminarmente occorre evidenziare che, se ci si dovesse soffermare al titolo del suddetto comunicato INAIL, ovvero "L'infortunio sul lavoro per Covid-19 non è collegato alla responsabilità penale e civile del datore di lavoro", si potrebbe incorrere in errore. Il sottotitolo che segue, tuttavia, chiarisce la natura confermativa del sottotitolo rispetto ai precedenti disposti in materia: "il datore di lavoro risponde penalmente e civilmente delle infezioni di origine professionale solo se viene accertata la propria responsabilità per dolo o per colpa".

L'INAIL ribadisce, quindi, che il riconoscimento di infortunio professionale a causa di infezione da Covid-19 non comporta necessariamente una **responsabilità civile o penale a carico del datore di lavoro**, ma, così come per gli altri infortuni sul lavoro, ciò si può configurare solamente **nel caso in cui via sia dolo o colpa**, ovvero nell'eventualità di omessa predisposizione delle misure specifiche prescritte dalle normative speciali o, comunque, in caso di inadempimento del dovere generico posto dall'art. 2087 c.c.¹ a tutela dell'integrità fisica e psicologica del lavoratore. L'accertamento delle responsabilità penali spettano al Pubblico Ministero su cui ricade l'onere della prova.

La Circolare INAIL n. 13 del 03 Aprile 2020 aveva invece chiarito l'ambito della tutela nei casi di infezione da nuovo coronavirus contratta in occasione di lavoro per tutti i lavoratori assicurati all'INAIL, per cui per gli operatori

¹ Art. 2087 c.c.: "L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro".

sanitari (nonché per tutte quelle categorie che operano a contatto diretto con un elevato numero di utenti quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, gli addetti al front-office, alla cassa, gli addetti alle vendite/banconisti, il personale non sanitario degli ospedali, gli operatori del trasporto infermi, etc), vige *“la presunzione semplice di origine professionale”*, considerata appunto la *“elevatissima probabilità che gli operatori sanitari vengano a contatto con il nuovo coronavirus”*, ovvero si presume che nel caso in cui si ammalino di infezione da Covid-19 si tratti sempre di infortunio sul lavoro.

La Circolare prevede inoltre che nel caso in cui vi sia *“prova di specifici episodi contagianti o comunque di indizi gravi precisi e concordanti”* scatta la presunzione semplice ai fini dell'accertamento medico-legale. Laddove invece l'episodio che ha determinato il contagio non è noto o non può essere provato dal lavoratore, né si può comunque presumere che il contagio si sia verificato in considerazione delle mansioni/lavorazioni e di ogni altro elemento che in tal senso deponga, l'accertamento medico-legale dovrà seguire *“l'ordinaria procedura privilegiando essenzialmente i seguenti elementi: epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale”*.

Pertanto, non per tutti i contagi da Covid-19 sarà semplice dimostrare che si tratti di Infortunio sul lavoro, nel qual caso, nella circostanza di conseguenze gravi sotto il profilo sanitario per i lavoratori colpiti, il datore di lavoro potrebbe essere esposto, oltre all'azione penale, sia all'azione giudiziale promossa dai lavoratori per il risarcimento del cd. danno differenziale, che all'azione di regresso dell'INAIL prevista dall'art. 11 del D.P.R. 1124/1965 per le somme pagate dall'Ente a titolo di indennità e per le spese accessorie.

Il suddetto Comunicato INAIL del 15 Maggio 2020, nella sua parte conclusiva, circoscrive quindi la portata e l'interpretazione che la stessa sembra voglia dare ai suoi disposti in materia di Infortunio sul lavoro a causa di coronavirus, ritenendo *“estremamente difficile la configurabilità della responsabilità civile e penale dei datori di lavoro”* ed individuando quali attenuanti *“la molteplicità delle modalità del contagio e la mutevolezza delle prescrizioni da adottare sui luoghi di lavoro”*: non modifica quindi i profili di responsabilità civile e penale del datore di lavoro, limitandosi ad affermare la natura non oggettiva dei medesimi che richiedono pur sempre l'accertamento della sussistenza quantomeno dell'elemento soggettivo della colpa.

Foligno, lì 16/05/2020

L'autore

Agente Generale

Dott. Alessandro Silvestrini